



COMUNE di CADELBOSCO di SOPRA  
Provincia di Reggio Emilia

# regolamento comunale del mercato e delle fiere



## COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Tipologia "a" (art. 6 comma 1 L.R. 25 giugno 1999 n. 12)  
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 88 del 19.12.2000

in vigore dal 5 febbraio 2001

## INDICE

### art. TITOLO I - MERCATO

1. tipologia commercio su aree pubbliche
2. istituzione e localizzazione del mercato
3. giornate e orari di svolgimento
4. posteggio: concessione, migliorie, scambio, ampliamento
5. trasferimento, reintestazione, volturazione,
6. revoca dell'autorizzazione e concessione - posteggio
7. registro di mercato: graduatoria titolari di posteggio e spuntisti
8. riassegnazione posteggi a seguito ristrutturazione o spostamento del mercato
9. assenze e assegnazione posteggi temporaneamente non occupati
10. posteggi riservati ai produttori agricoli
11. circolazione stradale

### TITOLO II - FIERE E FIERE STRAORDINARIE

12. tipologia commercio fiere e fiere straordinarie
13. istituzione e localizzazione
14. giornate e orari di svolgimento
15. posteggio: concessione, migliorie, scambio, ampliamento
16. trasferimento, reintestazione, volturazione
17. revoca dell'autorizzazione e concessione posteggio
18. registro della fiera e fiera straordinaria: graduatoria titolari di posteggio e spuntisti
19. riassegnazione posteggi a seguito ristrutturazione o spostamento della fiera
20. assenze e assegnazione posteggi temporaneamente non occupati
21. posteggi riservati ai produttori agricoli
22. circolazione stradale

### TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI AI MERCATI E ALLE FIERE

23. sistemazione delle attrezzature di vendita
24. modalita' utilizzo posteggio e modalita' di vendita
25. norme igienico sanitarie
26. sanzioni
27. posteggi isolati
28. entrata in vigore



## TITOLO I - MERCATO

### art. 1 - tipologia del commercio su aree pubbliche

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) e dell'art. 6 comma 1 della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche istituiti con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Il Presente Regolamento disciplina:
  - a. Il mercato settimanale o a cadenze diverse;
  - b. I posteggi isolati concessi per uno o più giorni la settimana;
  - c. I posteggi con chioschi;
  - d. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle zone non vietate dall'Amministrazione comunale.

### art. 2 - istituzione e localizzazione del mercato

1. Il mercato di carattere ordinario (art. 6 comma 1 lett. a - L. R. 12/99) si svolge il **MERCOLEDÌ MATTINA** a Cadelbosco di Sopra e il **SABATO MATTINA** nella frazione di Cadelbosco di Sotto nelle aree individuate nelle planimetrie allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale e parte integrante della istituzione del mercato nella quale sono evidenziati:



- a. l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b. la dimensione di ogni singolo posteggio;
- c. la tipologia ordinaria dello stesso, con merceologia

libera ma con individuate le aree attrezzate per le attività che necessitano di utenze;

- d. il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli
  - e. il numero di individuazione dei posteggi e la loro collocazione;
2. Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative individuate dalla Giunta Comunale.

### art. 3 - giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato si svolge nelle giornate indicate all'art. 2; in occasione di festività coincidenti con il giorno di mercato, per l'effettuazione dello stesso dovrà essere prodotta, tramite le Associazioni di categoria, apposita richiesta a firma di almeno il 50% degli abituali frequentatori. Qualora i firmatari non si presentino saranno considerati assenti a tutti gli effetti.
2. Di norma, non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.
3. Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco (art. 50 comma 7 D.L. 18.08.2000 n. 267).
4. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari (art. 6 L. R. 12/99). Il Comune, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.



5. In particolari occasioni, il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può con apposita ordinanza modificare temporaneamente il giorno e gli orari del mercato.
6. Le richieste di cui ai commi 1e 4 devono pervenire al comune almeno 20 giorni prima della data di svolgimento del mercato

#### **art. 4 - posteggio: miglioria, concessione, scambio, ampliamento per accorpamento**

##### **1. MIGLIORIA**

- a. Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia riferita ai posteggi attrezzati; per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo rispettivamente entro il 15 giugno ed il 15 dicembre;
- b. Le domande saranno esaminate entro il 30 giugno e 31 dicembre;
- c. Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, saranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato tenendo conto di:



- maggiore anzianità dell'attività di mercato (presenze) ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio proprio o del cedente;
- maggiore anzianità di azienda propria o del cedente, autocertificata;
- in caso di parità, a sorteggio.

##### **2. CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

- a. Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R.
- b. La domanda (in bollo) per il rilascio di una nuova autorizzazione e di contestuale assegnazione del posteggio, deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando comunale esposto all'Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.. Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo, se la domanda è consegnata direttamente.

- c. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà nel rispetto del presente regolamento e delle modalità previste dal bando comunale, secondo una graduatoria che tenga conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
- In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità, autocertificata, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai cedenti (punto 7 commi a) e c) deliberazione G. R. 26 luglio 1999 n. 1368);
- in caso di ulteriore parità, a sorteggio.



- d. Le presenze maturate nel mercato prima del rilascio della concessione del posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
- e. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale;
- f. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni.

### 3. SCAMBIO POSTEGGIO

- a. Nell'ambito dello stesso mercato è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (punto 2 lett. a) deliberazione G. R. 1368/99) compatibilmente con l'idoneità del posteggio o delle aree attrezzate per i generi alimentari e subordinato all'autorizzazione comunale ;
- b. Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.


### 4. AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DEI POSTEGGI

- a. E' consentito, previa richiesta degli operatori interessati, ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio contiguo a condizione che l'ampliamento:
  - o non sottragga spazi all'uso comune ed avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza;
  - o sia determinato da una acquisizione d'azienda ed il cedente rinunci alla concessione in favore dell'acquirente. L'operatore interessato all'ampliamento deve presentare apposita domanda in carta legale.
- b. Il posteggio risultante non può in ogni caso superare la superficie di 80 mq.
- c. I posteggi oggetto di tale operazione, anche se considerati funzionalmente come un'unica azienda, mantengono la numerazione e le superfici indicate nella planimetria. In caso di rinuncia o di revoca sarà ripristinata la situazione originaria.
- d. In caso di assenza dell'operatore i posteggi da assegnare giornalmente saranno due.
- e. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igiene o di pubblico interesse può respingere le domande di ampliamento oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.



### art. 5 - trasferimento, reintestazione, volturazione

1. Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L. R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza.
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.
3. In caso di subingresso sono azzerate le assenze (art. 5 comma 2 lett. c) L. R. 12/99) maturate dal cedente.
4. Un'azienda può presentarsi al mercato con l'autorizzazione di altro soggetto esclusivamente in caso di subingresso dopo aver presentato al Comune domanda di volturazione in bollo corredata dagli atti che attestino il trasferimento di proprietà o gestione.



### art. 6 - revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a. non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
  - b. non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
  - c. decada dalla concessione del posteggio più di 17 (diciassette) assenze per ciascun anno solare più di 17 (diciassette) assenze per ciascun anno solare (art. 5 comma 2 lett. c) L.R. 12/99). Sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, se documentati.
  - d. in caso di cessione in uso, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo è revocata la concessione di posteggio;
  - e. rinunci all'autorizzazione.
2. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato o, in subordine, in altra area in ambito dello stesso mercato; La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

#### **art. 7 - registro di mercato, graduatoria titolari di posteggio e "spuntisti"**

1. Presso l'Ufficio Commercio sono tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
  - a. La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi e con evidenziati i posteggi attrezzati per quelle attività alimentari che ne abbiano necessità;
  - b. L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, alla data di assegnazione e di scadenza della concessione;
  - c. Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:
    - maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei cedenti;
    - maggiore anzianità, autocertificata, dell'azienda propria o dei cedenti;
  - d. Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
    - maggiore anzianità di presenza riferita ad un'unica autorizzazione con firma alla "spunta";
    - maggiore anzianità, autocertificata, dell'azienda propria o dei cedenti;
    - In caso di parità, a sorteggio.
    - L'assenza dalla spunta per tre anni consecutivi, comporta l'azzeramento delle presenze maturate.
2. Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 è depositata presso l'Ufficio della Polizia Municipale che direttamente gestisce il registro delle assenze dei titolari del posteggio, l'aggiornamento della graduatoria degli "spuntisti", l'assegnazione temporanea dei posteggi liberi nonché la relativa riscossione della tassa di concessione aree pubbliche.



#### **art. 8 - riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato**

1. In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi del mercato, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la


riassegnazione dei posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con il concessionario. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

2. In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

## **art. 9 - assenze - assegnazione posteggi temporaneamente non occupati**

### **1. ASSENZE**

- a. I concessionari di posteggio non presenti entro l'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco sugli orari di mercato, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
- b. L'assenza non sarà riportata nel registro di cui al precedente art. 7 qualora:
  - sia avvenuta per cause di forza maggiore (intemperie o calamità naturali) e risulti assente oltre il 50% degli operatori concessionari ovvero, se presenti, non abbiano allestito il punto vendita;
  - l'interessato produca idonea giustificazione entro 30 giorni;
  - l'operatore non risulti firmatario della richiesta di effettuazione del mercato cadente in giorno festivo di cui al precedente art.3 comma 1.



### **2. ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI**

- a. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D. Lgs. 114/98 presenti entro l'orario stabilito dall'ordinanza del Sindaco;
- b. Tali posteggi sono assegnati in base all'ordine occupato nell'apposita graduatoria delle presenze di cui all'art.7 del regolamento;
- c. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile, o che vi rinunci dopo l'assegnazione, non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria;
- d. Non si può partecipare "alla spunta" senza attrezzatura di vendita e merci.

## **art. 10 - posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli, fatti salvi i diritti acquisiti, non possono superare il 2% dei posteggi totali (art. 6, comma 8 L.R. 12/99) e possono essere a:

- Carattere annuale
- Carattere stagionale da indicarsi sulla concessione

2. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato;
3. L'assegnazione del posteggio decennale (permanente o stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata sulla base del numero di presenze maturate sul mercato (art. 2 comma 4 L. R. 12/99) e, in subordine, dell'anzianità, autocertificata, dell'azienda di



cui alla L. 59/63 e previa presentazione di Dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.

4. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
5. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e le sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al punto 4 o con autocertificazione.
6. Per tutto quanto non specificato, si rinvia agli altri articoli del regolamento.

**art. 11 - circolazione stradale**

1. Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante fino a m. 1000 di distanza dall'area del mercato. Tale commercio può essere svolto, nel rispetto dell'art. 3 della L. R. 12/99, dai possessori di autorizzazione di cui al D. Lgs. 114/98.
3. L'attività di vendita itinerante può essere svolta:
  - in qualunque area pubblica non interdetta da specifica ordinanza per il tempo necessario a servire il consumatore;
  - con mezzi motorizzati purchè la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.



**TITOLO II - FIERE E FIERE STRAORDINARIE**

**art. 12 - tipologia del commercio fiere e fiere straordinarie**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) e dell'art. 6 comma 1 della L. R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento delle Fiere istituite con deliberazione del Consiglio Comunale nonché delle fiere straordinarie.

**art. 13 - istituzione e localizzazione**

1. Le Fiere di carattere ordinario sono le seguenti:



- FIERA DI PRIMAVERA** 1° Domenica di Aprile.  
**FIERA DI SETTEMBRE** 3° Domenica di Settembre Capoluogo;  
**FIERA DI OTTOBRE** 1° Domenica di Ottobre nella frazione di Cadelbosco di Sotto.

2. I mercati che si tengono in occasione delle fiere hanno luogo nelle aree individuate nelle planimetrie allegare alla deliberazione del Consiglio Comunale nelle quali sono evidenziati:


- a. l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b. la dimensione di ogni singolo posteggio, il numero di individuazione e la sua collocazione;
- c. l'indicazione delle aree (posteggi) attrezzate per le attività che necessitano di utenze;
- d. il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli.



3. Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area della fiera, tutta o in parte, può essere temporaneamente ampliata e/o spostata in apposite aree alternative individuate dalla Giunta Comunale.

#### **art. 14 - giornate e orari di svolgimento**

1. Le Fiere si svolgono, di norma, nelle giornate indicate all'art. 2.
2. Gli orari di svolgimento, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art. 50 comma 7 D.L. 18.08.2000 n. 267).
3. Il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di Fiere Straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima. Le Fiere straordinarie che si ripetono consecutivamente, al terzo anno, diventano Fiere ordinarie a tutti gli effetti.



#### **art. 15 - posteggio: miglioria, concessione, scambio, ampliamento**

##### **1. MIGLIORIA**

- a. Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno, espone all'albo l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia riferita ai posteggi attrezzati. Gli operatori, già concessionari di posteggio, possono presentare domanda di miglioria, in bollo, entro, rispettivamente, il 15 giugno ed il 15 dicembre;
- b. Le domande saranno esaminate entro il 30 giugno e 31 dicembre;
- c. Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, saranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato tenendo conto di:
  - maggiore anzianità dell'attività di mercato (presenze) ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio proprio o del cedente;
  - maggiore anzianità, autocertificata, dell'azienda propria o del cedente;
  - in caso di parità, a sorteggio.

##### **2. CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

- a. Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale l'elenco dei posteggi liberi da assegnare per la pubblicazione sul B.U.R.;
- b. La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio, deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando esposto all'Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; se il trentesimo giorno è festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.
- c. La domanda, in bollo, di partecipazione alla fiera per i non titolari di posteggio dovrà essere inviata o trasmessa almeno 60 giorni prima dell'inizio della fiera.
- d. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà nel rispetto del presente regolamento e delle modalità previste dal bando comunale, secondo una graduatoria che tenga conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:



- o maggior numero di presenze maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione;
- o In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità, autocertificata, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai cedenti (punto 7 commi a) e c) deliberazione G. R. 26 luglio 1999 n. 1368);
- o in caso di ulteriore parità, a sorteggio;



- o Esaurita la graduatoria di chi ha presentato domanda, i posteggi liberi saranno assegnati applicando gli stessi criteri dei punti precedenti.

e. Le presenze maturate nel mercato prima del rilascio della concessione del posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

f. La concessione di posteggio ha durata decennale, è tacitamente rinnovata e non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda;

g. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni;

### **3. CONCESSIONE POSTEGGIO FIERE STRAORDINARIE**

- a. La domanda, in bollo, dovrà essere inviata o trasmessa direttamente almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione;
- b. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera o domanda ed avverrà nel rispetto degli stessi criteri fissati al punto 2. lett. d. del presente articolo;

### **4. SCAMBIO POSTEGGIO**

- a. E' ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2 lett. a) Deliberazione G. R. 1368/99);
- b. Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.

### **5. AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DEI POSTEGGI**

- a. E' consentito, previa richiesta degli operatori interessati, ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio contiguo a condizione che l'ampliamento:
  - non sottragga spazi all'uso comune ed avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza;
  - sia determinato da una acquisizione d'azienda ed il cedente rinunci alla concessione in favore dell'acquirente. L'operatore interessato all'ampliamento deve presentare apposita domanda in carta legale.

- b. Il posteggio risultante non può in ogni caso superare la superficie di 80 mq.
- c. I posteggi oggetto di tale operazione, anche se considerati funzionalmente come un'unica azienda, mantengono la numerazione e le superfici indicate nella planimetria. In caso di rinuncia o di revoca sarà ripristinata la situazione originaria.
- d. In caso di assenza dell'operatore i posteggi da assegnare giornalmente saranno due.
- e. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igiene o di pubblico interesse può respingere le domande di ampliamento oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.



#### **art. 16 - trasferimento, reintestazione, volturazione**

1. Il trasferimento dell'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L. R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza;
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità d'azienda;
3. In caso di subingresso sono azzerate le assenze maturate dal cedente;
4. Un'azienda può presentarsi al mercato con l'autorizzazione di altro soggetto esclusivamente in caso di subingresso dopo aver presentato al Comune domanda di volturazione in bollo corredata dagli atti che attestino il trasferimento di proprietà o gestione.



#### **art. 17 - revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio**

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
  - a. non sia più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
  - b. decada della concessione del posteggio per assenza, per tre edizioni consecutive, dalla fiera. Sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, se documentati (art. 5, comma 4 della L.R. 12/99). L'assenza predetta comporta l'azzeramento delle presenze maturate.
2. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nella stessa fiera o, in subordine, in altra area individuata nell'ambito della stessa fiera.
3. In caso di cessione in uso, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo è revocata la concessione di posteggio al titolare.
4. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

#### **art. 18 - registro delle fiere e delle fiere straordinarie - graduatoria titolari di posteggio e "spuntisti"**

1. Presso l'Ufficio della Polizia Municipale del Comune sono tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
  - a. Le planimetrie delle fiere con l'indicazione numerica dei posteggi e la merceologia di cui è consentita la vendita;
  - b. L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e di scadenza della concessione;
  - c. Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:



- maggiore anzianità dell'attività nella fiera ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei cedenti ed a parità fra questi, il numero di presenze precedentemente maturato;



- maggiore anzianità, autocertificata, dell'azienda propria o dei cedenti;
- d. Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
- maggiore anzianità di presenza, riferita ad un'unica autorizzazione, con firma alla "spunta";
  - maggiore anzianità, autocertificata, dell'azienda propria o dei cedenti;
  - In caso di parità, a sorteggio;

2. Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 è depositata presso l'Ufficio commercio.

### **art. 19 - riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento della fiera**

1. In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi del mercato, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con il concessionario. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di cui al precedente articolo 18.
2. In caso di ristrutturazione o spostamento totale dell'area della fiera, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di cui all'art. 18.

### **art. 20 - assenze - assegnazione posteggi temporaneamente non occupati**

#### **1. ASSENZE dei concessionari di posteggio**

- a. I concessionari di posteggio non presenti entro l'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco non potranno accedere alle operazioni mercatali della giornata ma potranno ugualmente partecipare alle altre giornate della manifestazione. Saranno considerate le assenze effettive per ogni singolo giorno di durata della fiera.
- b. L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 18 purché:
  - sia prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni per i casi previsti all'art. 17, lettera c.);
  - sia avvenuta per cause di forza maggiore quali intemperie o calamità naturali e sia assente oltre il 50% degli operatori concessionari ovvero, se presenti, non abbiano allestito il punto vendita;



#### **2. ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI**

- a. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D. Lgs. 114/98 presenti entro l'orario stabilito in possesso di partita IVA e di iscrizione al registro Imprese della CCIAA;
- b. Tali posteggi sono assegnati in base all'ordine occupato nell'apposita graduatoria stilato secondo le seguenti priorità:
  - maggior numero di presenze riferibili ad un'unica autorizzazione;
  - maggiore anzianità, autocertificata, dell'azienda, propria o del cedente;

- o in caso di ulteriore parità, a sorteggio.

c. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

#### **art. 21 - posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per fiera.
2. L'assegnazione del posteggio decennale (permanente o stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata sulla base del numero di presenze maturate sul mercato (art. 2 comma 4 L.R. 12/99) e, in subordine, dell'anzianità, autocertificata, dell'azienda di cui alla L. 59/63 e previa presentazione di Dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.
3. Ad eccezione di eventuali iniziative a merceologia esclusiva, riguardanti produzioni agricole locali, i posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 4% dei posteggi totali (art. 6, comma 8 L.R. 12/99) se liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.
4. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge;
5. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e le sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al punto precedente o con autocertificazione;
6. Per tutto quanto non specificato, si rinvia agli altri articoli del regolamento.



#### **art. 22 - circolazione stradale**

1. Il Comune, con apposita ordinanza stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alle fiere.



2. Durante lo svolgimento della fiera è vietato il commercio itinerante fino a m. 1000 di distanza dall'area della fiera. Tale commercio può essere svolto, nel rispetto dell'art. 3 della L. R. 12/99, dai possessori di autorizzazione di cui al D. Lgs. 114/98.
3. L'attività di vendita itinerante può essere svolta:
  - in qualunque area pubblica non interdetta da specifica ordinanza per il tempo necessario a servire il consumatore;
  - con mezzi motorizzati purchè la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI AI MERCATI E ALLE FIERE**

#### **art. 23 - sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. I banchi di vendita, gli autoservizi, gli automarket, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati e sistemati in modo da non arrecare danno ai passanti; la merce deve essere esposta in modo decoroso ed ordinato. Le dimensioni del posteggio devono corrispondere a quelle indicate nella concessione di posteggio,
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare




nell'area di mercato esclusivamente nello spazio del posteggio appositamente delimitato;

3. Coloro che per ammodernare le attrezzature di vendita intendessero acquistare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle già possedute, dovranno preventivamente, farne richiesta. In caso di risposta negativa non sarà possibile utilizzare dette attrezzature.
4. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
5. Non è permesso occupare passi carrabili, ostruire ingressi di abitazioni o di negozi.

#### art. 24 - modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. Pena l'esclusione temporanea dal mercato e la sanzione prevista all'art. 26, l'operatore ha l'obbligo di esibire l'**originale** della propria autorizzazione al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.



2. Non è possibile detenere in concessione nella stessa fiera più di due posteggi.
3. Nell'ambito del settore merceologico di appartenenza e nel rispetto del Regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti appartenenti alla merceologia autorizzata. Per i prodotti alimentari nel rispetto anche della idoneità o della autorizzazione

sanitaria.

4. Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore.
5. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, possono sporgere dallo spazio assegnato al venditore fino ad un massimo di m. 0,50 a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza non inferiore a m. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
7. E' vietato appendere articoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
8. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o all'incanto.
9. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.



11. Al fine di tutelare il consumatore, la vendita di cose usate dovrà essere pubblicizzata con un cartello visibile ed il titolare di posteggio dovrà richiedere al Comune la presa d'atto prevista dall'art. 126 del TULPS.
12. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, di raccogliere i rifiuti e di depositarli negli appositi contenitori, ove siano presenti, ovvero collocarli, chiusi in appositi sacchetti, sul posteggio in concessione per consentirne una agevole raccolta.

#### art. 25 - norme igienico sanitarie e di sicurezza

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
2. E' vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 80 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
4. E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di kg. 6 omologato e regolarmente revisionato.
5. Chi utilizza bombole di GPL dovrà essere in possesso della dichiarazione di conformità dell'impianto a firma di un tecnico abilitato (8L. 46/90)
6. I titolari di autorizzazione del settore alimentare devono adeguarsi all'Ordinanza del Ministero della Sanità del 02.03.2000.



#### art. 26 - sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi degli art. 106 e seguenti del Testo unico della Legge Comunale e Provinciale e successive modifiche e integrazioni, ai sensi e con le modalità della L. 689/81 ed ai sensi dell'art. 29 commi 2 e 4 del D. Lgs. 114/98.
2. E' punito con una sanzione da € 100.000 a € 1.000.000, chi:
  - a. occupa uno spazio maggiore rispetto alla superficie autorizzata;
  - b. non rispetta gli orari previsti dall'ordinanza del Sindaco;
  - c. non provvede alla pulizia dell'area come disposto dall'art. 24 comma 12 del presente Regolamento.
3. Chiunque violi le norme degli artt. 24 e 25 e tutte le altre norme del presente Regolamento, quando queste non siano già specificatamente previste da altre disposizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50.000 a € 1.000.000.
4. Sono puniti con la sanzione amministrativa prevista dal D. Lgs. 114/98 del pagamento di una somma da € 1.000.000 a € 6.000.000 coloro che:
  - o non rispettano la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi;
  - o esercitano il commercio al di fuori degli ambiti del territorio previsti dalle ordinanze comunali.
5. Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento è prevista, oltre la sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria dell'adeguamento alle disposizioni contenute in esso. La sanzione accessoria ed il termine per ottemperarvi, saranno menzionati nel verbale di contestazione
6. L'inottemperanza alla sanzione accessoria nei termini fissati al precedente comma 5, comporta la possibilità, per il Comune di fare eseguire il ripristino dei luoghi ed altre disposizioni contenute nel regolamento, direttamente o mediante incarico ad una Ditta esterna. La spesa che ne deriva sarà imputata al soggetto tenuto al pagamento della sanzione.



7. E' punito con la sanzione amministrativa, prevista dal D. Lgs. 114/98, del pagamento di una somma da £. 5.000.000 a £ 30.000.000 e la confisca dell'attrezzatura e della merce, chi esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione.
8. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o da altre convenzioni comunali di cui all'art. 6 comma 7 della L.R.12/99 (Consorti fra operatori) ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale relativo alla tassa di concessione del suolo pubblico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 100.000 a £. 300.000 ed inoltre :
  - a. per i titolari di concessione, comporta la sospensione della concessione del posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo l'operatore sarà considerato assente ai fini della revoca della concessione di cui agli artt. 6 e 17.
  - b. per chi occupa i posteggi temporaneamente liberi (spuntisti) comporta l'immediato allontanamento dal mercato e il non conteggio della presenza.



9. In caso di particolare gravità o recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita, riferita alla singola autorizzazione, per un periodo non superiore a 30 giorni di calendario dalla data di notificazione del provvedimento.
10. Per le violazioni di cui al presente articolo, l'autorità competente è il Sindaco del Comune di Cadelbosco di Sopra.

#### **art. 27 - posteggi isolati**

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai posteggi isolati individuati nella delibera di Consiglio Comunale per quanto non in contrasto con la normativa vigente.

#### **art. 28 - entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente la preesistente normativa che si intende espressamente abrogata.
2. Il presente Regolamento, ai sensi del vigente Statuto Comunale, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione con la quale è stata approvata è divenuta esecutiva.

